

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 30 DEL 20-12-18

**OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.**

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

GHEZZI VALERIANO	P	MECOZZI GIANNA	P
ANSELMI GIOVANNI	P	BOROVAS PANDELIS	A
POMPEI MATTEO	P	FACEN ANNA	A
MINETTI LEONARDO	P	POLENTINI PIERINO	A
PERETTI EMANUELE	P	ANSELMI SIMONE	A

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[10] Assenti n.[4] Presenti n.[6]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. ERCOLI PASQUALE

Assume la presidenza il Sig. GHEZZI VALERIANO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Il Sindaco propone il rinnovo fino al 30 giugno 2019, della convenzione con il Comune di Monte San Martino per la gestione associata dei servizi finanziari, in scadenza il 31 dicembre 2018, facendo presente che il Rag. Graziano Cardinali ha dato disponibilità a proseguire la collaborazione con il Comune di Montefalcione Appennino.

Al termine della relazione, apre la discussione e pone a votazione l'approvazione dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 14, 1[^] comma, del Contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il Quadriennio normativo 2002 – 2005 e il biennio economico 2002 – 2003, per il quale:

1-Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in distacco, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

VISTO l'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il quale: "*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge è retta da criteri di economicità, efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario*";

VISTO l'articolo 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale ai commi 1 e 2 prevede:

- 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
- 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.*

VISTA la propria deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 30 dicembre 2017, con la quale è stata rinnovata fino al 31 dicembre 2018, la convenzione con il Comune di Montefalcione Appennino per la gestione associata dei servizi finanziari, norma dell'articolo 153, 2[^] comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATA la comune volontà dei due Comuni, condivisa dal Funzionario, di rinnovare la convenzione fino al 30 giugno 2019;

TENUTO CONTO che la soluzione organizzativa proposta consente risparmi della spesa;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, riguardo alla competenza deliberativa in materia;

VISTI:

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge 07.08.1990, n. 241;
- lo Statuto Comunale;
- il parere favorevole del Segretario Comunale sulla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, 1^ comma, e del successivo articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo il Funzionario preposto parte interessata;

CON 6 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 10 Consiglieri in carica, 6 Consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

- 1)- DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante, sostanziale e quale motivazione dell'atto a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 2)- DI RINNOVARE **fino al 30 giugno 2019₂**, la convenzione con il Comune di Montefalcone Appennino per la gestione associata dei servizi finanziari, in scadenza il 31 dicembre 2018.
- 3)- DI REGOLARE i rapporti fra i due Enti secondo l'allegato schema di convenzione.
- 4) -DI DARE ATTO che Monte San Martino è Ente Capofila.
- 5) -DI INCARICARE il Sindaco, in qualità di legale rappresentante, della firma dell'atto.
- 6)- DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Montefalcone Appennino, per le determinazioni di competenza.
- 7)- DI APPROVARE, con la stessa votazione riportata in premessa, l'immediata esecutività della presente deliberazione, a norma dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

ALLEGATO “A” – Alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20 dicembre 2018

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO

- Articolo 30 D.LGS. 18/08/2000, n. 267.

I Comuni di Monte San Martino (MC) e di Montefalcone Appennino (FM), in esecuzione delle rispettive deliberazioni del Consiglio Comunale n....del.....e n.....del....., stipulano la presente convenzione per la gestione associata dei servizi finanziari.

Articolo 1 - Oggetto e fine

La presente convenzione ha per oggetto la gestione congiunta dei servizi finanziari, al fine di avvalersi delle prestazioni di un Funzionario qualificato, nella persona del Rag. Graziano Cardinali, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Monte San Martino, inquadrato in Categoria D – Posizione Economica D4.

Scopo della presente convenzione è di un impiego razionale delle risorse umane e di conseguire risparmi di spesa.

Articolo 2 - Modalità operative

I due Comuni prevedono che i servizi siano gestiti secondo le seguenti modalità operative:

- Comune di Monte San Martino: 27 ore settimanali
- Comune di Montefalcone Appennino: 9 ore settimanali

Articolo 3 - Comune Capofila

Il Comune-capofila del servizio convenzionato, è Monte San Martino, dove il Funzionario – Rag. Graziano Cardinali – intrattiene il rapporto di lavoro.

Articolo 4 - Rapporti finanziari

I rapporti finanziari fra i Comuni associati sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri. La spesa complessiva relativa alla gestione del servizio, comprensiva sia degli oneri diretti e indiretti e della retribuzione di posizione, sarà ripartita fra i due Comuni in ragione **di 27/36** a carico del Comune di Monte San Martino e **di 9/36** a carico del Comune di Montefalcone Appennino. Le parti convengono che la retribuzione di posizione sia quantificata in complessivi **€ 15.000,00 annui**. L'indennità di posizione sarà prevista nel decreto di nomina del Sindaco **adottato** del Comune capofila. La retribuzione di risultato sarà corrisposta da ciascun Comune nei limiti previsti dalla normativa vigente, previa valutazione dei risultati conseguiti. Il rimborso delle spese di viaggio dalla Sede amministrativa al Comune di Montefalcone Appennino farà carico al Comune suddetto, mentre le spese per missioni o trasferte sono a carico del Comune per il quale sono effettuate.

Articolo 5 – Recupero degli oneri.

Il Comune di Monte San Martino corrisponderà al dipendente l'intera retribuzione e provvederà al recupero trimestrale della quota dovuta dal Comune di Montefalcone Appennino, che verserà la somma nei successivi 10(dieci) giorni dal ricevimento del prospetto riassuntivo dei costi, distinto per voci.

Articolo 6- Ferie e permessi

Le assenze per congedi ordinari saranno autorizzate dal Comune Capofila di Monte San Martino d'intesa con il Comune di Montefalcone Appennino.

Articolo 7 - Durata e cause di scioglimento.

La presente convenzione ha la durata 6 mesi **dall'1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019** . Alla scadenza potrà essere rinnovata o prorogata per comune volontà delle parti. La stessa potrà essere risolta anticipatamente in qualunque momento, per recesso consensuale o unilaterale, preceduto da preavviso di 30(trenta) giorni.

Articolo 8 - Registrazione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, secondo le vigenti norme in materia di registrazione degli atti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Monte San Martino

IL SINDACO – P.I. Ghezzi Valeriano

Per il Comune di Montefalcone Appennino

IL SINDACO – Rag. Rossi Adamo

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE
F.to GHEZZI VALERIANO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 548

li, 16/02/2019

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 16/02/2019

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2018

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE